

ADEMPIMENTI

Nessun invio corrispettivi per ricariche, tabacchi e “gratta e vinci”

di Raffaele Pellino

Esclusi dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi di cui al D.Lgs. 127/2015 i **distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”**. Questo è quanto chiarito dalla [risoluzione 44/E/2017](#) con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite **vending machine**.

Aspetti generali

Come noto, l'[articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015](#) (così come modificato dal D.L. 193/2016) dispone che, a **decorrere dal 1° aprile 2017**, i soggetti passivi sono tenuti alla **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tuttavia, con un apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate può **differire tale termine** “*in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.*”

Con la [risoluzione 116/E/2016](#), il Fisco ha chiarito che per “**distributore automatico**” (o *vending machine*) si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito da almeno **tre componenti hardware specifiche**, tra le quali è garantito un **collegamento automatico**. Tali componenti vanno individuate in:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico (con processore e memoria) capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi.

Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate:

- con il [provvedimento del 30 giugno 2016](#) ha disciplinato una prima **soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano, oltre alle componenti hardware** indicate (una o più “periferiche di pagamento”; un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli; un erogatore di prodotti o servizi), **una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati** ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate;
- con il [provvedimento del 30 marzo 2017](#) ha definito le regole tecniche ed i termini per la memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai “**distributori automatici**” non dotati

di una “porta di comunicazione” che consenta di trasferire i dati ad un dispositivo per l’invio successivo al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Restano esclusi della regolamentazione i **distributori automatici di carburante** oggetto di un successivo intervento.

I soggetti Iva che utilizzano **distributori automatici privi di una “porta di comunicazione”** dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni **a partire dal 1° agosto 2018**. A fronte dei suddetti obblighi, decorrenti rispettivamente, **dal 1° aprile 2017 e dal 1° gennaio 2018**, sono stati chiesti chiarimenti riguardo l’esclusione dagli stessi per specifiche casistiche.

I casi di esclusione dall’obbligo

A dissipare i dubbi in merito alle esclusioni dall’obbligo previsto dal D.Lgs. 127/2015, è intervenuta dapprima la citata [risoluzione AdE 116/E/2016](#) in cui è stato evidenziato che **restano esclusi**:

- **tutte le ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico** (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate);
- **gli apparecchi che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio** che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali); ovvero erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (si pensi ai biglietti di trasporto e di sosta).

Nel confermare tali ipotesi di esclusione, la **risoluzione** di ieri pone all’attenzione un ulteriore presupposto della normativa ossia che **la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo**, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua.

In altre parole – precisa l’Agenzia – **“qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento – fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso – le previsioni del D.Lgs. 127/2015 non troveranno applicazione”**.

Ne consegue che **sono escluse dall’obbligo in esame le operazioni ricadenti nell’alveo del regime Iva, cd. “monofase”** ([articolo 74 del D.P.R. 633/1972](#)). In tal caso, infatti, vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Analoga esclusione è prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea (“gratta e vinci”), esenti dall’imposta in base all’articolo 10 del decreto Iva.

Pertanto, non vanno comunicati i dati relativi le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di "gratta e vinci". L'adempimento in esame troverà, invece, applicazione per tutte le altre tipologie di cessione (ivi comprese le prestazioni di servizi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, quindi, i **distributori "mistici"**, ossia quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria sia beni esclusi dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati in relazione ai **soli servizi e prodotti non esclusi dall'obbligo** ("merce varia").



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)